

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/601 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

**recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (\*) del Consiglio, in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri, i viticoltori incontrano difficoltà eccezionali in tutti gli Stati membri. In particolare, i viticoltori sono alle prese con problemi logistici e risentono della carenza di forza lavoro, che incide pesantemente su colture ad alta intensità di manodopera come la vite, le quali richiedono numerosi interventi manuali nei vigneti durante l'intero periodo vegetativo e soprattutto in primavera, quando vengono solitamente impiantate le nuove viti. A causa delle attuali restrizioni, i viticoltori incontrano difficoltà senza precedenti a reperire la forza lavoro necessaria per svolgere le operazioni quotidiane nei propri vigneti e la situazione è ancora peggiore in termini di organizzazione della forza lavoro supplementare necessaria per l'impianto di nuovi vigneti.
- (2) A norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per gli impianti viticoli sono valide per tre anni dalla data di concessione. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (\*\*), le autorizzazioni per gli impianti sono rilasciate ai richiedenti selezionati entro il 1° agosto. Ciò consente ai viticoltori di preparare il terreno in autunno e di procurarsi le nuove viti, che di norma vengono poi impiantate in primavera. La primavera è la stagione più favorevole per impiantare le viti dato che con l'aumento della temperatura e l'arrivo dell'estate il terreno si inaridisce e le piante messe a dimora in quel momento soffrono e potrebbero non attecchire.
- (3) A causa della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l'impianto che scadono al più tardi il 1° agosto 2020 non possono attualmente avvalersi di tali autorizzazioni nell'ultimo anno di validità come previsto. Tenuto conto dell'incertezza che avvolge la durata delle misure adottate per fronteggiare la pandemia, non è certo che detti viticoltori abbiano la possibilità di utilizzare le proprie autorizzazioni per l'impianto prima del 1° agosto. Tuttavia, anche qualora la pandemia di Covid-19 registrasse una svolta positiva e le restrizioni fossero revocate prima dell'estate, i viticoltori sarebbero costretti a impiantare le viti durante la stagione calda, quindi in un momento meno adatto del ciclo vegetativo, in condizioni difficili e con costi aggiuntivi, il tutto in un momento in cui il settore vitivinicolo risente già delle condizioni sfavorevoli del mercato.
- (4) Pertanto, anche al fine di evitare la perdita dell'autorizzazione per l'impianto o un rapido peggioramento delle condizioni in cui l'impianto dovrebbe essere effettuato, occorre concedere senza indugio una proroga della validità delle autorizzazioni per l'impianto che scadono nel 2020. È quindi opportuno prorogare di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazioni che scadono nel 2020, al fine di consentire ai viticoltori di impiantare le viti in condizioni favorevoli nella primavera 2021.
- (5) Tenuto conto delle difficoltà pratiche ed economiche imprevedute che i viticoltori incontrano a causa della pandemia di Covid-19, è opportuno consentire loro di rinunciare alle proprie autorizzazioni per l'impianto che scadono nel 2020 senza incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), qualora non desiderassero più ampliare la propria superficie vitata.

(\*) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GUL 58 del 28.2.2018, pag. 60).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549).

